

RIESAME LEGGE REGIONALE

Interventi finanziari in favore di imprese esercenti colle  
gamenti aerei di interesse regionale

LEGGE REGIONALE:

"Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge :

ART. 1

1. La Regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo passeggeri rilasciato dal competente Ministero dei Trasporti.

2. Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stesse isole con l'ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

ART. 2

1. La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1/<sup>assumendo</sup> nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.

ART. 3

1. L'impresa titolare del servizio aereo di cui all'art.1 potrà usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti. La contabilità relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa impresa.

2. A domanda dell'impresa titolare del servizio aereo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.

ART. 4

1. Ai fini della determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all'art. 1.

ART. 5

1. La sovvenzione di cui ai precedenti articoli sarà regolata da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

ART. 6

1. All'onere finanziario di L. 300.000.000= per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. 0501190 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi di provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 13 marzo 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)